

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5168 del 11/09/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-2728 del 05/06/2019 intestata a APA-CT S.R.L. per lo stabilimento di produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento sito nel Comune di Forlì, Via Nicola Sacco n. 22.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5353 del 11/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno undici SETTEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-2728 del 05/06/2019 intestata a APA-CT S.R.L. per lo stabilimento di produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento sito nel Comune di Forlì, Via Nicola Sacco n. 22.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-2728 del 05/06/2019 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. APA-CT S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Nicola Sacco n. 22. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento sito nel Comune di Forlì, Via Nicola Sacco n. 22”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/06/2019;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- impatto acustico;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì in data 11/04/2025, acquisita al Prot. Com.le 44065 e da Arpae al PG/2025/70328, da APA-CT S.R.L., per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 57684 del 12/05/2025, acquisita da Arpae al PG/2025/87524, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta integrazioni;

Dato atto che in data 16/07/2025 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite al Prot. Com.le 89256 e da Arpae al PG/2025/131660;

Visto che in merito alla documentazione relativa all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 92152 del 24/07/2025, acquisita da Arpae al PG/2025/134065, il Comune di Forlì ha espresso il seguente parere: *“Vista la domanda di modifica sostanziale di AUA in oggetto contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Tecnico competente in acustica ambientale da cui si evince che l'attività svolta in Via N. Sacco, 22 anche con le modifiche rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 - Rapporto istruttorio acquisito in data 10/09/2025, ove è proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-2728 del 05/06/2019 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. APA-CT S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Nicola Sacco n. 22. Adozione*

Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento sito nel Comune di Forlì, Via Nicola Sacco n. 22 rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/06/2019, **come segue:**

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la det. Arpae n. 29 del 19/03/2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,
- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-2728 del 05/06/2019** ad oggetto *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. APA-CT S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Nicola Sacco n. 22. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento sito nel Comune di Forlì, Via Nicola Sacco n. 22"* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/06/2019, **come segue:**
 - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-2728 del 05/06/2019.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di

conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

5. Di dare atto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-2728 del 05/06/2019 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Per il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata
dott.ssa *Elena Montepaone*

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da Arpae SAC di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2728 del 05/06/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/06/2019 prot. 58125.

Relativamente alle emissioni in atmosfera, la modifica sostanziale in oggetto riguarda quanto segue:

- modifica dell'emissione E4 "Confezionamento buste e capsule": a tale emissione verrà convogliato anche un banco per la pesa dei diversi prodotti da miscelare per la produzione di mangimi per cani e gatti;
- inserimento della nuova emissione E5 "Aspirazione impianto di produzione mangimi in polvere".

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota prot. n. PG/2025/81156 del 30/04/2025, aggiornata in data 23/07/2025 prot. n. 133004, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste.

Con nota prot. n. PG/2025/81165 del 30/04/2025, aggiornata in data 23/07/2025 prot. n. 132994, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche richieste relativamente alle emissioni in atmosfera dello stabilimento, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota PG/2025/148501 del 20/08/2024 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate:

"...omissis..."

Descrizione del ciclo produttivo generale e materie prime impiegate

L'attività della ditta consiste nella produzione mangimi per l'alimentazione degli animali di allevamento.

Il ciclo produttivo può essere suddiviso in due fasi per la realizzazione di mangimi in polvere e per quelli liquidi.

La ditta dichiara di lavorare 220 giorni all'anno.

Materie prime utilizzate

...omissis...

La ditta nelle integrazioni dichiara che non sono utilizzate sostanze-materie prime ausiliarie rientranti nelle disposizioni di cui al comma 7 bis dell'articolo 271 del decreto legislativo 152/2006.

...omissis...

Descrizione del ciclo produttivo asservito alle emissioni valutate e proposta di limiti e prescrizioni

L'azienda intende effettuare le seguenti modifiche:

EMISSIONE E4 - confezionamento buste e capsule

Attualmente tale emissione E4 è autorizzata come aspirazione centralizzata confezionamento buste e capsule; la ditta richiede una modifica che prevede di realizzare una zona ad impiego di farine animali (farine di pesce) in cui verranno prodotti mangimi per acquacoltura in affiancamento alla precedente produzione di mangimi in buste e boli. Vi sarà quindi un banco per la pesa dei diversi prodotti da miscelare, attività che può produrre polveri aerodisperse che quindi verranno captate e convogliate in tale punto di emissione E4. L'impianto di aspirazione sarà dotato di valvole apri-chiudi che permetteranno di chiudere le captazioni ai macchinari convogliati in E4 e mantenere aperta quella nella zona ad impiego di farine animali.

Le due attività non possono quindi essere svolte in contemporanea. La produzione di mangimi per acquacoltura occuperà circa due giorni a settimana.

La ditta dichiara che non vi sono modifiche all'impianto di aspirazione ma solo aggiunta di una nuova attività e, visionando la scheda tecnica dell'impianto di abbattimento già presentata, si riconferma una velocità di attraversamento del mezzo filtrante pari a 0.022 m/s.

In relazione ai Criteri Criaer si può fare riferimento ai punti 4.1.1 (limite di emissione per il materiale particellare pari a 20 mg/Nmc) e 4.1.7 (senza limite di emissione). In relazione alla DGR 2236/09 ed allegati alla DGR 1769/10 si può fare riferimento al punto 4.24 nel quale tutte le lavorazioni che producono polveri prevedono un limite di emissione pari a 10 mg/Nmc. La ditta propone un valore di emissione più restrittivo pari a 5 mg/Nmc, che si valuta positivamente.

Pertanto non essendo previste modifiche dal punto di vista del flusso e degli impianti di abbattimento già installati, si confermano i limiti di emissione e le prescrizioni di seguito:

CARATTERISTICHE EMISSIONE E4	
Portata massima	1800 Nmc/h
Altezza	10,6 m
Durata	8 h/g
Sezione	0,073 mq
Impianto di abbattimento	filtro a cartucce con pressostato differenziale
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	5 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	registro

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti indicati e, visto il cambio di produzione afferente all'emissione, effettuare la messa a regime del nuovo punto di emissione E4

- sostituzione del monitoraggio annuale sul punto di emissione E4 per il parametro polveri, con l'annotazione nel registro dei dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento filtri a tessuto, con una frequenza almeno mensile.

EMISSIONE E5 NUOVA - aspirazione impianto di produzioni mangimi in polvere

L'azienda nel punto di emissione nuovo E5 ha intenzione di installare una nuova linea automatica per la produzione, l'insacchettamento e la pallettizzazione di mangimi complementari e minerali su base vegetale (non medicati) in polvere (come nella E1 già autorizzata). L'impianto sarà dotato di un sistema di aspirazione centralizzato collegato a cappe che capta le polveri aerodisperse che si possono produrre nel corso della produzione e del confezionamento presso le seguenti fonti di emissione:

- in prossimità del coperchio del miscelatore nelle fasi di carico delle materie prime in polvere;
- in prossimità del carico sacchi;
- in prossimità della condotta di scarico dei mangimi miscelati all'interno delle relative confezioni (sacchetti, sacchi, secchielli) poste su apposita bilancia.

La captazione verrà garantita da cappe aspiranti opportunamente dimensionate e sarà convogliata in un filtro a tessuto posizionato in esterno che impiega cartucce ad alta efficienza quali elementi filtranti, sottoposte a pulizia periodica tramite aria compressa.

Visionata la scheda tecnica di tale impianto è stata ricalcolata una velocità di attraversamento del mezzo filtrante pari a 0.009 m/s.

In relazione ai Criteri Criaer si può fare riferimento ai punti 4.1.1 (limite di emissione per il materiale particellare pari a 20 mg/Nmc) e 4.1.7 (senza limite di emissione). In relazione alla DGR 2236/09 ed allegati alla DGR 1769/10 si può fare riferimento al punto 4.24 nel quale tutte le lavorazioni che producono polveri prevedono un limite di emissione pari a 10 mg/Nmc. Si valuta positivamente il valore di emissione più restrittivo di 5 mg/Nmc proposto dalla ditta in assonanza alle emissioni E1 ed E4.

CARATTERISTICHE EMISSIONE E5	
Portata massima	1500 Nmc/h
Altezza	10,5 m
Durata	8 h/g
Sezione	0,043 mq
Impianto di abbattimento	filtro a cartucce con pressostato differenziale
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	5 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	registro

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti indicati ed effettuare la messa a regime del nuovo punto di emissione E5
- sostituzione del monitoraggio annuale sul punto di emissione E5 per il parametro polveri, con annotazione nel registro. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento filtri a tessuto, con una frequenza almeno mensile.

Inquinamento odorigeno

In relazione all'applicazione dell'articolo 272 bis del DLgs 152/06 sull'inquinamento odorigeno, vista l'utilizzo di sostanze potenzialmente odorigene e la tipologia di produzione che rientra tra quelle normate nel D.D. 309/23 e nella linea guida Arpae LG35DT si rimarca il fatto che durante l'esercizio dell'impianto devono essere adottate tutte le misure, affinché le attrezzature utilizzate per la ricezione materie prime, gli stoccaggi di materie prime, i pretrattamenti e la movimentazione, la produzione vera e propria ed il confezionamento finale, nonché lo stoccaggio dei prodotti lavorati e degli scarti di lavorazione, siano gestite in modo da minimizzare le emissioni odorigene.

Si richiede al SAC che venga fatta salva la possibilità di riaprire il procedimento di AUA per imporre adeguamenti agli impianti e/o al processo qualora emergessero problematiche odorigene dopo il rilascio dell'autorizzazione.

Conclusioni

In relazione a quanto sopra rilevato, si ritiene che non sussistano elementi ostativi all'accoglimento del rilascio dell'AUA nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite sopra richiamati”.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 02/09/2025 prot. n. 224287, acquisita al prot. 155233 del 02/09/2025, ha trasmesso il proprio parere favorevole in merito, di seguito riportato:

“In relazione alla richiesta parere di cui all’oggetto,

esaminata la documentazione integrativa inviataci (ns prot. 0189462 del 21/07/2025)

preso atto della dichiarazione della Ditta APA-CT inerente il fatto che “L’azienda produce e stocca mangimi composti, non produce mangimi semplici di origine animale” (attività questa ricompresa nell’elenco B n. 40 delle Industrie Insalubri di II Classe contenuto nel D.M. 5 settembre 1994),

non entrando nel merito della richiesta della Ditta in oggetto “di poter modificare nella pratica DDIFNC83P42A944U-202412051441-3376818 il punto 2 a pg.11”....”, non riferendosi a documentazione a firma della scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica e limitandoci pertanto ad esaminare le risposte ai 3 punti contenuti nella ns richiesta integrazioni (ns prot. 0115872 del 06/05/2025)

si esprime, per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica, parere favorevole, nel pieno rispetto delle valutazioni di ARPAE ST e del D.Lgs 81/08 e s.m.i. , precisando la necessità di adozione da parte della Ditta in oggetto di ulteriori idonei accorgimenti tecnici e adeguate misure gestionali in caso di segnalazioni da parte dei recettori residenziali esistenti nello specifico contesto territoriale non esclusivamente industriale, relativamente a inconvenienti igienico sanitari derivanti dalle progettate modifiche di lavorazione, fonti possibili di polverosità ed emissioni odorigene”.

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nella precedente determinazione di autorizzazione di AUA. Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto inoltre necessario aggiornare alcune prescrizioni ed inserirne di nuove in modo da chiarire meglio gli adempimenti previsti dalla normativa a carico del Gestore, in conformità alle recenti linee guida interne di Arpae.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae e del parere della Azienda U.S.L. della Romagna sopra riportati, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-2728 del 05/06/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/06/2019 prot. 58125, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 11/04/2025 P.G.N. 44065, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento di AUA.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. E2 – IMPIANTO TERMICO SPOGLIATOIO E SERVIZI IGIENICI

(23 kW, a metano)

EMISSIONE E3 – IMPIANTO TERMICO LABORATORIO (25 kW, a metano)

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA IMPIANTO DI PRODUZIONE MANGIMI IN POLVERE E MANGIMI LIQUIDI

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	1.100	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	6	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	5	mg/Nmc

EMISSIONE E4

1. LINEA ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA CONFEZIONAMENTO BUSTE E CAPSULE

2. LINEA ASPIRAZIONE BANCO PESATURA PRODOTTI DA MISCELARE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	1.800	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	6	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	5	mg/Nmc

EMISSIONE E5 – ASPIRAZIONE IMPIANTO DI PRODUZIONE MANGIMI IN POLVERE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	1.500	Nmc/h
-----------------	-------	-------

Altezza minima	10,5	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	5	mg/Nmc

2. Dovranno essere adottate tutte le misure, affinché le attrezzature utilizzate per la ricezione materie prime, gli stoccaggi di materie prime, i pretrattamenti e la movimentazione, la produzione vera e propria ed il confezionamento finale, nonché lo stoccaggio dei prodotti lavorati e degli scarti di lavorazione, siano gestite in modo da minimizzare le emissioni odorigene.
3. **In caso di eventuali segnalazioni di inconvenienti igienico sanitari, con riferimento anche ad esalazioni odorigene**, da parte dei recettori sensibili presenti nelle vicinanze, accertate dagli Organi di Controllo e Vigilanza, Arpa SAC di Forlì-Cesena, in qualità di Autorità Competente, in accordo con Sindaco e AUSL, valuterà la necessità di richiedere modifiche tecniche, progettuali e/o gestionali per la risoluzione di tali inconvenienti, attraverso un procedimento per l'aggiornamento della presente autorizzazione.
4. Relativamente alla **emissione modificata E4**, le due linee di aspirazione ad essa convogliate non potranno funzionare in contemporanea ma dovranno avere funzionamento alternativo.
5. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alla **emissione modificata E4 (linea di aspirazione n. 2)** e alla **nuova emissione E5**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
6. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione modificata E4 (linea di aspirazione n. 2)** e alla **nuova emissione E5** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
7. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 5.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 6.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
8. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione modificata E4 (linea di aspirazione n. 2)** e alla **nuova emissione E5** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente

nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

9. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore **deve inviare** all'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 8., **una relazione** che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
10. Il monitoraggio periodico delle **emissioni E1, E4 ed E5** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 12. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
11. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
12. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni E1, E4 ed E5**, come richiesto al precedente punto 10.
13. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel **registro dei monitoraggi discontinui** di cui al precedente punto 11. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si

interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
14. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

15. **Ogni interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti installati sulle **emissioni E1, E4 ed E5** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile** su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

16. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

17. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento **all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo** la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di

persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

18. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico,

	celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 *"Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento"*, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

19. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione)

possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.